



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 febbraio 2013 (01.03)
(OR. en)**

6968/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0061 (NLE)**

**EEE 11
AGRI 134**

PROPOSTA

Origine:	Commissione europea
Data:	27 febbraio 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 101 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II dell'accordo SEE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 101 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.2.2013
COM(2013) 101 final

2013/0061 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica dell'allegato II dell'accordo SEE**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo SEE.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) mira a modificare l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE per includervi il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale.

Il regolamento (CE) n. 1213/2008 relativo ad un programma coordinato di controllo pluriennale dei residui di antiparassitari per il periodo 2009-2011 è integrato nell'accordo SEE con determinati adattamenti per gli Stati EFTA-SEE.

Questi adattamenti devono essere riportati nel regolamento (UE) n. 788/2012.

Gli adattamenti riguardano il numero di antiparassitari che devono essere controllati dall'Islanda e il numero di campioni di ciascun prodotto che devono essere prelevati e analizzati dall'Islanda e dalla Norvegia. Gli adattamenti tengono conto, in particolare, della capacità limitata dei laboratori islandesi in termini di analisi dei residui di antiparassitari.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II dell'accordo SEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo² ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II.
- (3) L'allegato II dell'accordo SEE contiene specifiche disposizioni e norme su regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale³.

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

² GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

³ GU L 235 dell'1.9.2012, pag. 8.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale è integrato nell'accordo SEE con determinati adattamenti per gli Stati EFTA-SEE.
- (5) Questi adattamenti devono essere riportati nel regolamento (UE) n. 788/2012. Gli adattamenti riguardano il numero di antiparassitari che devono essere controllati dall'Islanda e il numero di campioni di ciascun prodotto che devono essere prelevati e analizzati dall'Islanda e dalla Norvegia.
- (6) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE.
- (7) La posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato II dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

Allegato
Progetto di
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N.
del
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo SEE",
in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale⁴.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione abroga il regolamento (UE) n. 1274/2011 della Commissione⁵, che è integrato nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

⁴ GU L 235 dell'1.9.2012, pag. 8.

⁵ GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 24.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Il testo del punto 68 (Regolamento (UE) n. 1274/2011 della Commissione) è soppresso.
2. Dopo il punto 71 (Regolamento (UE) n. 378/2012 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

‘72. **32012 R 0788**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 235 dell'1.9.2012, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

(a) All'articolo 1 è aggiunto quanto segue:

“Nel 2013, nel 2014 e nel 2015 l'Islanda può continuare a prelevare e analizzare campioni per gli stessi 61 antiparassitari controllati in prodotti alimentari sul suo mercato nel 2012.”

(b) Nell'allegato II, punto 5, è aggiunto quanto segue:

“

IS	12 (*)
	15 (**)
NO	12 (*)
	15 (**)

““

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 788/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

*I segretari
del Comitato misto SEE*

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]